

DETERMINAZIONE n. 1 del 10 gennaio 2022

Oggetto: Definizione della controversia GU14 n. 364-18 xxxxx /Wind Tre S.p.A.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il "Codice del consumo" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l'“Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la Delibera n. 374/21/CONS recante: “*Proroga dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle regioni e province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni*”.

VISTA la “Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018”, e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

VISTA la Delibera Agcom n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica" e successive modifiche;

VISTA la Delibera Agcom n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante, "Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS",

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 106 del 25 febbraio 2021 avente per oggetto "Assetto organizzativo del Consiglio regionale XI Legislatura" con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l'incarico di responsabile del "Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia";

VISTA l'istanza GU14 n. 364 del giorno 22 giugno 2018 con cui la sig.ra xxxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Wind Tre S.p.A. (di seguito, per brevità, Wind Tre) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

RILEVATO che, nel caso di specie, trova applicazione, *ratione temporis*, il Regolamento sugli indennizzi vigente al momento della presentazione dell'istanza e, dunque, nella versione precedente alle modifiche introdotte con la Delibera Agcom n. 347/18/CONS;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

Parte istante, titolare di un contratto *consumer* con la società Wind Tre – cod. cliente 42865xxxx – per l'utenza n. 320184xxxx, lamenta il blocco del codice IMEI sulla suddetta utenza e la ritenzione dell'apparecchio in manutenzione per rate insolute.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, nella documentazione in atti nonché nelle note difensive, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- in data 9 dicembre 2015 sottoscriveva "per la propria numerazione mobile n. 320184xxxx, il contratto Wind comprensivo di piano tariffario "Wind al Secondo" e l'opzione "Call Your Country Super-Segreteria Telefonica e Telefono incluso"; in relazione a "quest'ultima opzione, acquistava un telefono Samsung Gsl.SEdge+32gBlk+SIM per il costo totale di Euro 769,90, dei quali euro 199,90 pagati al momento del ritiro del prodotto e la restante parte da corrispondere in rate mensili di euro 15,00 addebitate direttamente sul c/c bancario";

- in data 20 giugno 2017 *“veniva sottoscritto ulteriore contratto per l’acquisto del dispositivo H&L Samsung Gear 52 Sport BlackChokheli, per la cifra totale di Euro 249,900, di cui Euro 79,90 corrisposte in anticipo ed il resto, come per il telefono cellulare, da versare mensilmente tramite addebito sul medesimo conto corrente”*;
- le rate venivano regolarmente addebitate fino al mese di Ottobre 2017; *“dopo di che nulla è stato più addebitato”*;
- la delega bancaria non è stata mai revocata;
- si recava presso un rivenditore di apparecchi cellulari ove era stato sottoscritto il contratto per effettuare la manutenzione del cellulare a causa di un malfunzionamento e *“solamente in tale occasione [veniva a conoscenza] del mancato addebito delle rate sul conto corrente”* in quanto l’apparecchio consegnato veniva trattenuto e non restituito a causa dell’insoluto maturato nel frattempo;
- *“inoltrava vari solleciti ai quali veniva risposto che il prodotto era stato trattenuto da Wind, e contestualmente era stato bloccato il relativo codice Imei, a causa del mancato pagamento delle rate”*;
- in data 12 marzo 2018 inoltrava formale reclamo scritto tramite l’associazione dei consumatori di riferimento con cui denunciava l’accaduto e, altresì, dichiarava che *“la mancata riscossione degli importi mensili non era voluta, non avendo inoltre la società Wind mai inviato comunicazione alcuna circa il mancato buon fine degli addebiti”*;
- con tale missiva chiedeva oltretutto *“la restituzione del cellulare e la riattivazione immediata del Rid bancario per permettere il regolare pagamento dell’importo restante”*, rendendosi disponibile anche a saldare in unica soluzione quanto dovuto;
- in data 21 giugno 2018 reiterava il suddetto reclamo tramite l’associazione consumatori di riferimento facendo presente che nonostante l’esplicita richiesta *“il Rid bancario non è stato ad oggi riattivato da parte dell’operatore”* e che non aveva ricevuto da parte del gestore telefonico alcuna comunicazione di messa in mora o comunque solleciti di pagamento;
- con e-mail del 17 aprile 2018 l’operatore Wind Tre comunicava che *“in riferimento alla sua segnalazione n. 0106935xxxx del 05 marzo 2018, le confermiamo che, avendo espletato le verifiche necessarie, la stessa non può essere accolta. Per ogni altra informazione può consultato il nostro sito internet e contattare il nostro servizio Clienti”*;
- senza alcun preavviso, a far data 1° marzo 2018, veniva bloccato il codice IMEI associato all’apparato cellulare ancora in suo possesso rendendolo inutilizzabile.

In data 1° giugno 2018 la parte istante esperiva nei confronti dell’operatore Wind Tre tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l’istante ha chiesto:

- i) la *“riattivazione Rid bancario; restituzione apparato; riattivazione codice imei disattivato”*;
- ii) l’*“indennizzo da quantificare in sede conciliativa”*;
- iii) lo *“storno insoluto”*;
- iv) le *“spese di procedura”*.

2. La posizione dell’operatore.

La società Wind Tre, in data 27 luglio 2018, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato, nella quale ha dedotto quanto segue:

- da “verifiche effettuate emergeva che l’istante lamenta il blocco dell’IMEI per insoluti di cui non aveva conoscenza; In particolare sostiene che l’operatore avrebbe revocato il rid senza alcuna comunicazione, procurando lo stato di morosità di parte attrice. Da verifiche effettuate emergeva che in data 22/09/17 al cliente veniva inoltrata lettera di sollecito pagamento rate per 15 e in data 03/11/17 veniva bloccato l’IMEI 3527200748xxxx per il mancato pagamento della rate del cpe”.
- “Successivamente al ricevimento dell’istanza di conciliazione Wind Tre procedeva allo sblocco dell’IMEI, allo storno degli insoluti e alla riattivazione degli apparati e dell’addebito delle rate su conto corrente”.
- “Per quanto riguarda la delega di addebito sul conto corrente preme evidenziare che sui sistemi Wind Tre non risulta nessuna revoca e nessun messaggio risulta pervenuto, dalla banca”.
- L’operatore ha dedotto, con riferimento alla vicenda in esame, che la domanda dell’istante “non merita accoglimento in quanto infondata in fatto e in diritto” evidenziando che “l’art 9 delle condizioni generali di contratto rubricato "Blocco codice IMEI e risoluzione del Contratto da parte di Wind" che recita "Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo del Prodotto acquistato (salvo il disposto dell’art. 1525 del cod civ), Wind, previo apposito avviso, avrà la facoltà di effettuare il blocco del codice IMEI (International Mobile Equipment Identity) del Prodotto, in seguito al quale lo stesso non potrà più essere utilizzato...Per quanto sottoscritto dal cliente e in generale secondo i principi di buona fede, di diligenza del buon padre di famiglia e correttezza nell’esecuzione del contratto, imponevano al cliente di eseguire il pagamento di quanto contrattualizzato e di verificare che i pagamenti venivano regolarmente effettuati dalla banca. Wind Tre non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito alla revoca del rid bancario né dall’istituto di credito né dalla cliente stessa”;
- l’operatore ha, al riguardo, richiamato, “autorevole giurisprudenza secondo cui “..il comportamento secondo buona fede e correttezza del singolo contraente è finalizzato, nel rispetto del temperamento dei rispettivi interessi; ad una tutela delle posizioni e delle aspettative dell’altra parte; in tale contesto è legittimo configurare quali componenti del rapporto obbligatorio i doveri strumentali al soddisfacimento dei diritti delle parti contraenti; cosicché è stato ritenuto che anche la mera inerzia cosciente e volontaria, che sia di ostacolo al soddisfacimento del diritto della controparte, ripercuotendosi negativamente sul risultato finale avuto di mira nel regolamento contrattuale degli opposti interessi; contrasta con i doveri di correttezza e di buona fede e può quindi configurare inadempimento. Con la Delibera n. 48 del 29.07.2015 il Corecom Puglia non ritiene di dover liquidare alcun indennizzo per la sospensione amministrativa della linea poiché "avendo informato l’utente previo avviso ...solo a seguito di pagamento degli insoluti provvedeva alla riattivazione nelle 24 ore, in conformità al combinato disposto degli art. 5.5 e 7 1 delle Condizioni Generali di Contratto, oltre che della normativa di settore-” Con la Determina AGCom n. 33/14/DIT , l’Autorità sancisce uno dei principi cardini delle controversie tra utenti e operatori il contatto telefonico assolve all’onere informativo incombente sulla compagnia telefonica; segue Delibera 213/1 5/CRI- Corecom Lazio con il medesimo orientamento. La Delibera, la n. 4/2015, del Corecom Toscana, segue un orientamento fortemente sentito tra gli operatori di Telefonia che attiene ai profili di responsabilità che afferiscono non solo in capo agli stessi ma anche il profilo personale dell’utente. Nello specifico si legge "Ne consegue che [operatore Wind è

*responsabile ai sensi dell'art. 1278 del codice civile in ordine all'illegittima sospensione amministrativa del servizio sulle utenze de quibus e che, pertanto, deve essere riconosciuto alla parte istante un indennizzo proporzionato al disagio subito. Tuttavia, come sopra accennato, si ritiene sussistere nel caso di specie un concorso colposo dell'istante nella causazione della lamentata sospensione, atteso che la stessa non ha provveduto al pagamento delle fatture, esponendosi con ciò alle conseguenze del mancato pagamento, senza fornire alcuna prova delle errate indicazioni asseritamente fornitele dall'operatore. Ne consegue che di tale corresponsabilità si dovrà tener conto ai fini della quantificazione dell'indennizzo. In questo caso, considerato che la sospensione amministrativa era illegittima perché non preavvisata, il Corecom Toscana ha ritenuto di dover dividere la responsabilità della sospensione amministrativa, dividendo esattamente a metà l' indennizzo previsto da Regolamento ..."*Per il calcolo dell'indennizzo, viene in rilievo l'art. 4, comma 1, dei Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, approvato con Delibera n. 73/11/CONS, il quale prevede che, nella fattispecie in questione, "gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione".

- Sul punto ha precisato l'operatore che *"tuttavia, per i motivi sopra esposti relativi al concorso di colpa della parte istante, si ritiene, equitativamente, che il parametro di euro 7,50 di cui sopra debba essere abbattuto del 50%"*.
- *"In merito, poi, alla richiesta di restituzione dell'apparato la stessa è inammissibile in quanto non la domanda non rientra nell'art 19 della delibera n. 173/07/CONS in quanto la restituzione dell'apparato è un obbligo di fare ma non è nemmeno circostanziata. Parte istante infatti non fornisce ad esempio dove ha consegnato l'apparato e non allega nemmeno il documento creato dal punto vendita al momento di ritiro del prodotto. Si precisa poi che in tale documento è indicato il numero della pratica Atg ovvero il numero di Pratica di assistenza che è indispensabile per poter identificare l'apparato consegnato, non essendo sufficiente indicare il numero di IMEI"*.

L'operatore infine, ha concluso insistendo per il rigetto dell'istanza in quanto infondata in fatto e in diritto.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

Con riferimento a parte della domanda *sub i)* volta ad ottenere la *"riattivazione codice imei disattivato"* si rileva che sul punto è cessata la materia del contendere, atteso che l'operatore nella propria memoria ha comunicato che *"Successivamente al ricevimento dell'istanza di conciliazione Wind Tre procedeva allo sblocco dell'IMEI, allo storno degli insoluti e alla riattivazione degli apparati e dell'addebito delle rate su conto corrente"*. Parte istante non ha replicato alcunché sul punto.

Inoltre, in merito poi a parte della domanda *sub i)* relativa alle richieste volte ad ottenere la *"riattivazione Rid bancario"* e la *"restituzione apparato"*, in accoglimento dell'eccezione di Wind Tre, si osserva che non possono essere accolte in quanto connesse ad un obbligo di *fare* estraneo alla cognizione del Corecom ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento.

Con riferimento alla domanda *sub iii)* volta ad ottenere l'indennizzo per il blocco dell'IMEI collegato all'apparato cellulare, la medesima può essere accolta nei limiti di seguito esposti.

In primis si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale (*ex multis*, Cass. Civ. 9 febbraio 2004 n. 2387, e da ultimo Cass. Civ. sez. II 20 gennaio 2010 n. 936) in tema di prova

dell'inadempimento di un'obbligazione secondo cui *“il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento deve solo provare la fonte (negoziale/o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”*. In mancanza di prova dell'esatto adempimento da parte del fornitore, si presume la responsabilità contrattuale di questi, a meno che lo stesso non provi, ex art. 1218 c.c., che *“l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”*.

Grava, dunque, sull'operatore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 Cod. Civ., ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle Condizioni Generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Inoltre, per la risoluzione della fattispecie che ci occupa, devono essere presi in debita considerazione anche i principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni contrattuali, e, in particolare, quanto prescritto dagli articoli 1175 e 1375 Cod. Civ. rispettivamente in materia di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto.

Detti principi, vista la natura professionale del soggetto coinvolto, devono essere interpretati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1176 Cod. Civ., con particolare rigore.

L'articolo 1176, comma 2, Cod. Civ., infatti, graduando la violazione della diligenza sulla natura dell'attività esercitata, esige dall'operatore professionale un grado di perizia qualificata nell'adempimento delle obbligazioni.

Nel caso in esame risulta che il codice IMEI veniva bloccato senza preavviso. La società Wind Tre ha sostenuto la legittimità, riportandosi *“[al]l'art 9 delle condizioni generali di contratto rubricato "Blocco codice IMEI e risoluzione del Contratto da parte di Wind”*. Tuttavia, dalle risultanze istruttorie, emerge l'operatore non ha dato prova del preavviso di sospensione dell'IMEI, che ha impedito l'utilizzo dell'apparato cellulare.

Si deve ritenere, quindi, che il blocco sia stato illegittimamente effettuato dall'operatore in assenza di prova contraria resa in tal senso.

Ciò posto, l'operatore Wind Tre non ha fornito alcuna prova della causa esimente la responsabilità come richiesto dall'art. 1218 sopra richiamato e che il disservizio occorso all'utente sia imputabile a detto operatore; ne consegue che deve essere riconosciuto all'istante un indennizzo proporzionato al disagio subito.

Ai fini della quantificazione dell'indennizzo, trattandosi di fattispecie non espressamente regolata dal Regolamento sugli indennizzi di cui all'Allegato A della Delibera Agcom n. 73/11/CONS, deve farsi riferimento all'art. 12, comma 3, che prevede che in tali ipotesi trovino applicazione le misure di indennizzo giornaliero previste per i casi simili dal medesimo Regolamento.

La negata possibilità di utilizzare i terminali acquistati a rate dall'utente conseguente alla mancata rimozione del blocco, può infatti essere equiparata alla irregolare erogazione del servizio di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento sugli indennizzi che prevede l'indennizzo pari ad 2,50 *pro die*, atteso che l'utente avrebbe potuto fruire dei servizi di comunicazione elettronica inserendo la propria SIM in altro terminale, circostanza la quale esclude che la presente fattispecie possa essere ricondotta a quella di completa interruzione del servizio di cui al comma 1 del citato art. 5.

Ciò posto, per quanto concerne l'intervallo temporale rispetto al quale calcolare l'indennizzo si individua il *dies a quo* nel data del 1° marzo 2018 (data della sospensione) e il *dies ad quem* nel giorno 24 maggio 2018 (data di risoluzione del disservizio, come risulta dalla documentazione allegata in atti).

Ne consegue che parte istante avrà diritto all'importo complessivo di euro 210,00 (duecento dieci/00) euro 2,50 x 84 giorni di disservizio in relazione ad un apparato.

Inoltre, con riferimento alla domanda *sub iii)* recante la richiesta di “*storno insoluto*”, la stessa non può essere accolta stante la genericità della medesima.

L'istante, infatti, si è limitato genericamente a richiedere lo storno dell'insoluto, senza indicazione delle voci di costo contestate, non consentendo, quindi, a questo CoReCom la ricostruzione della vicenda in relazione alla morosità lamentata come illegittima dall'istante.

Al riguardo si richiama l'orientamento costante di questo Comitato, così come della stessa Autorità Garante per le Comunicazioni, in virtù del quale l'istante è tenuto ad adempiere quanto meno all'obbligo di dedurre, con minimo grado di precisione, quali siano i fatti ed i motivi alla base della richiesta allegando la relativa documentazione. Sul punto, occorre ricordare, come ampiamente precisato nelle numerose delibere dell'Autorità, che l'utente avrebbe dovuto depositare le fatture contestate, precisando le singole voci per le quali richiedeva il rimborso e lo storno, spettando all'operatore, per il principio dell'inversione dell'onere della prova, dimostrare la regolarità della fatturazione e del traffico addebitato. Al contrario, in mancanza di documentazione a sostegno delle richieste formulate dall'utente, l'istanza risulta generica ed indeterminata (*ex multis*, Delibera Agcom 68/16/CIR; Delibere Corecom Toscana n. 17/2017, n. 14/2016, n.156/2016 e n.157/2016 e Determinazione Corecom Toscana n. 26/2015).

Pertanto, la richiesta della società istante *sub iii)* non può essere accolta, stante l'impossibilità di accertare l'“*an*”, il “*quomodo*” ed il “*quantum*” della fatturazione asseritamente indebita (*ex multis* Delibera Agcom n. 73/17/CONS).

Infine, con riferimento alla domanda *sub iv)*, si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante, ai sensi dell'art.19, comma 6, del Regolamento, la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura.

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

RITENUTO che gli indennizzi riconosciuti dall'Autorità (CoReCom) devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità, e pertanto tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTO l'art. 19, comma 7, del Regolamento che attribuisce al dirigente della struttura amministrativa del CoReCom la definizione delle controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente l'importo di euro 500,00;

VISTA la relazione istruttoria redatta dal funzionario responsabile del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Castelli, ex art. 19 del Regolamento;

DISPONE

in accoglimento parziale dell'istanza, presentata dalla Sig.ra xxxx, in data 22 giugno 2018 nei confronti dell'operatore Wind Tre S.p.A., che detto operatore provveda a:

- 1) corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario:
 - a) la somma di euro 210,00 (duecento dieci/00) oltre agli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia ai sensi dell'articolo 5, in combinato disposto con l'articolo 12, comma 3, del Regolamento sugli indennizzi;
 - b) la somma di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

È fatta salva la possibilità per l'istante di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento al presente provvedimento entro il termine di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Il presente provvedimento è notificato alle parti e pubblicato sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Firenze, 10 gennaio 2022

Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Guerrini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)